



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 210

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 18/DDL del 24 maggio 2023)

**VARIAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI
COMUNI DI ARSIERO E DI LAGHI DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 maggio 2023.

VARIAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI DI ARSIERO E DI LAGHI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Relazione:

Ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.

La legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", disciplina, per quanto di competenza regionale, le variazioni delle circoscrizioni dei Comuni e delle Province, nonché il mutamento della denominazione dei Comuni.

Le variazioni delle circoscrizioni comunali possono consistere anche nell'aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più Comuni.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della suddetta legge regionale, quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscono titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa per le variazioni delle circoscrizioni comunali, previsto dall'articolo 20 dello Statuto regionale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

Alla luce della normativa sopraindicata, i Sindaci dei Comuni di Arsiero e di Laghi in Provincia di Vicenza, con pec rispettivamente prot. n. 146817 del 16/03/2023 e pec n. 147058 di pari data, hanno chiesto alla Giunta regionale di rendersi promotrice di un disegno di legge di variazione delle circoscrizioni comunali, trasmettendo le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione del Consiglio comunale di Arsiero n. 9 del 23/02/2023 ad oggetto: "Atto di iniziativa per la variazione delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Arsiero e di Laghi ai sensi della L.R. 24 dicembre 1992, n. 25";*
- Deliberazione del Consiglio comunale di Laghi n. 3 del 24/02/2023 ad oggetto: "Atto di iniziativa per la variazione delle circoscrizioni comunali dei Comuni di Arsiero e di Laghi ai sensi della L.R. 24 dicembre 1992, n. 25".*

Le sopra richiamate deliberazioni comunali sono state pubblicate all'albo pretorio on line dei rispettivi Comuni per quindici giorni consecutivi e sono divenute esecutive ai sensi di legge, così come attestato dai certificati di esecutività trasmessi. Nel periodo di pubblicazione all'Albo pretorio sono pervenute osservazioni da parte di quattro consiglieri del gruppo consiliare Siamo Arsiero.

I Comuni di Arsiero e di Laghi fanno parte dell'Unione montana Alto Astico e sono due realtà confinanti all'interno della Val Posina.

La principale attrazione turistica dell'area è rappresentata dalla presenza di due laghi: il più piccolo ricade in parte sul territorio di Laghi, mentre il lago grande è ubicato interamente sul territorio di Arsiero. I laghetti sono un unicum dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Nel corso degli anni entrambi i Comuni hanno subito un generale spopolamento dovuto al trasferimento delle famiglie in centri abitativi più attrattivi. Le attività economiche presenti nel territorio di Laghi si riducono a

poche strutture ricettive e il turismo giornaliero non risulta sufficiente a sostenere le poche attività commerciali presenti.

Potenziare la principale attrazione turistica del territorio, costituita dai due laghetti, darebbe sicuramente impulso all'economia dell'intera vallata con ricadute positive sul turismo e sul ripopolamento del territorio.

Tuttavia, la realizzazione di questo obiettivo presuppone l'esistenza di una "regia comune", ovvero di una omogeneità di intenti che potrebbe raggiungersi ricomprendendo sotto il solo Comune di Laghi entrambi i laghetti. Si eviterebbero così sovrapposizioni di competenze e il Comune di Laghi potrebbe continuare, insieme all'Unione montana Alto Astico, la programmazione di interventi finalizzati in primis a impermeabilizzare il lago più grande che subisce periodicamente uno svuotamento per il verificarsi di fenomeni carsici a causa dei quali l'acqua viene inghiottita da alcune cavità con conseguente riduzione del valore naturalistico della zona. Inoltre, è prevista la creazione di percorsi pedonali, la realizzazione di un chiosco e di un'area da destinare a spiaggia balneabile.

Il predetto intervento comporterebbe un incremento consistente degli arrivi e delle presenze turistiche a vantaggio di tutta la vallata e dunque anche del Comune di Arsiero; quest'ultimo, infatti, già dotato di banche, poste, supermercati, distretto sanitario e servizio emergenze 18, diventerebbe punto di riferimento dei servizi essenziali utili al villeggiante.

L'aggregazione della zona dei laghetti dal Comune di Arsiero al Comune di Laghi sarebbe compensata dall'aggregazione al Comune di Arsiero di un'area boschiva denominata "Campoluzzo", attualmente ricompresa nei confini comunali del Comune di Laghi.

In quest'ottica, lo spostamento dei confini comunali con l'aggregazione di tutto il lago piccolo e del lago grande nel territorio del Comune di Laghi faciliterebbe gli interventi previsti in quanto gli stessi sarebbero promossi e coordinati da un'unica regia.

Il trasferimento territoriale si tradurrebbe pertanto in un'occasione di partecipazione alle iniziative di incentivazione di sopravvivenza della vallata, di ripopolamento e di valorizzazione dell'ambiente naturale.

Quanto alla individuazione delle "popolazioni interessate" di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, occorre ricordare, in via generale, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2000 (con la quale il giudice delle leggi ha ritenuto illegittime le previsioni contenute nei previgenti commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale 25/1992), il legislatore regionale è intervenuto riscrivendo l'intero articolo, indicando nel Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, l'organo competente ad individuare le popolazioni interessate al referendum consultivo sulle singole proposte di legge di modifica territoriale, individuazione che andrà fatta tenendo conto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dando per acquisito, come indirizzo generale, il principio che "normalmente" per popolazioni interessate s'intende l'intera popolazione del comune di origine e di quello di destinazione (per ampi riferimenti, si vedano anche, tra le più recenti, Corte Cost. 25 settembre 2019, n. 214 e 21 ottobre 2011, n. 278)

Il legislatore regionale ha tuttavia precisato - anche qui sulla scorta dei principi derivanti dalla giurisprudenza dei giudici di legittimità - che in casi eccezionali si può prescindere dalla consultazione dell'intera popolazione, con

riferimento a "casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell'area interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale" (così, testualmente, la seconda parte del comma 1, del citato articolo 6, della legge regionale 25/1992).

Pertanto, in base all'attuale quadro normativo, è il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, a dover individuare, in concreto, tenuto conto della modifica territoriale per la quale si richiede l'intervento legislativo, quale sia la popolazione che deve essere necessariamente sentita, in ossequio al principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate contenuto nell'articolo 133 della Costituzione ed a verificare se ricorrono quei casi "particolari" che portano, ragionevolmente, ad escludere la sussistenza dell'interesse qualificato che giustifica l'interpello dell'intera popolazione dei Comuni coinvolti nella modifica territoriale.

Tutto ciò ricordato, occorre evidenziare che il disegno di legge in esame non prevede che l'iter legislativo sia preceduto da alcuna consultazione referendaria, in quanto nello specifico caso che interessa la variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Arsiero e di Laghi, è stata valutata in concreto, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata, l'assenza di una "popolazione interessata" alla modifica territoriale da sentire necessariamente, così da proporre al Consiglio regionale di procedere direttamente, con legge, alla modifica rispettivamente delle aree del Comune di Arsiero da distaccare ed aggregare al Comune di Laghi e delle aree del Comune di Laghi da distaccare e aggregare al Comune di Arsiero.

A riguardo e più in particolare, l'attestazione di entrambi i Sindaci relativa al fatto che "le porzioni del territorio coinvolte dalla variazione circoscrizionale sono inferiori al 10% del territorio comunale e si caratterizzano, trattandosi di territorio prettamente montano, per la totale mancanza di infrastrutture, di funzioni territoriali di rilievo e di abitazioni (.)", depone nel senso di riconoscere la ricorrenza dei "casi particolari" cui fa riferimento la già riportata seconda parte del comma 1, dell'articolo 6, della legge regionale n. 25 del 1992, al fine di circoscrivere le "popolazioni interessate" alla consultazione referendaria ai soli residenti delle aree interessate. Tuttavia, la contestuale attestazione dei rispettivi Sindaci afferente la circostanza che sempre nelle stesse aree interessate alla variazione delle circoscrizioni dei Comuni di Arsiero e di Laghi non sono presenti elettori residenti, porta a ritenere che la previa consultazione della popolazione interessata dalla variazione delle circoscrizioni comunali, attraverso l'indizione di apposito referendum, non sia necessaria.

Pare utile ricordare, infine, che già in un precedente caso di variazione territoriale la Giunta regionale, anche sulla scorta di un parere (11 ottobre 2004, 312) reso sulla questione dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale dell'epoca, ha ritenuto determinante l'assenza di popolazione residente nelle aree interessate, al fine di proporre al Consiglio regionale la relativa modifica territoriale senza consultare la popolazione del Comune coinvolto.

Si tratta della variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Arcole e di Zimella in Provincia di Verona, attuata con la legge regionale 12 luglio 2007, n. 13.

In quel particolare caso si è proceduto con la modifica di alcune aree di entrambi i Comuni interessati, ma la consultazione referendaria ha riguardato i

soli elettori residenti nell'area interessata alla variazione circoscrizionale del Comune di Arcole (in tutto 22 elettori aventi diritto al voto), in quanto non vi erano elettori residenti nella porzione di territorio interessato del Comune di Zimella.

Anche nel caso della legge regionale n. 13/2007, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, facendo applicazione dei criteri contenuti nell'articolo 6 della legge regionale n. 25/1992 e dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale, nell'individuare la popolazione interessata, tenuto conto della particolarità che caratterizzava l'area oggetto di variazione territoriale, ha escluso dalla consultazione la popolazione del Comune i cui territori oggetto di modificazione non risultavano abitati.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale consta della presente relazione, di quattro articoli e di un allegato.

Il primo articolo individua le zone dei due Comuni interessate dalla variazione; più precisamente, nel primo comma viene indicata la superficie territoriale amministrata dal Comune di Arsiero da aggregare al Comune di Laghi; nel secondo comma è indicata, invece, la superficie territoriale amministrata dal Comune di Laghi da aggregare al Comune di Arsiero. In entrambi i casi le superfici territoriali sono individuate per numeri di Fogli e numeri di mappale.

L'articolo 2 contiene disposizioni indispensabili per assicurare la definizione dei rapporti conseguenti la variazione territoriale ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.

L'articolo 3 riguarda la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 4, infine, riguarda l'entrata in vigore del testo legislativo.

VARIAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI DI ARSIERO E DI LAGHI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Art. 1 - Individuazione della variazione delle circoscrizioni comunali di Arsiero (VI) e di Laghi (VI).

1. L'area dei mappali nn. 665, 666, 671, 672, 675, 676, 677, 725, 734, 778, 779, 780, 814, 829, 1396, 1399, 1402, 1405, 1408, 1411, 1414, Laghi, del Foglio XXV siti nel Comune di Arsiero (VI) per una superficie complessiva di mq. 70.141,00 sono da questo distaccate ed aggregate al Comune di Laghi (VI), secondo quanto previsto nella relazione descrittiva del confine e nelle cartografie allegate alla presente legge di cui costituiscono parte integrante.

2. L'area del mappale n. 2, del Foglio I sito nel Comune di Laghi (VI) per una superficie complessiva di mq. 137.607,00 è da questo distaccata ed aggregata al Comune di Arsiero (VI), secondo quanto previsto nella relazione descrittiva del confine e nelle cartografie allegate alla presente legge di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2 - Definizione dei rapporti.

1. Alla definizione dei rapporti conseguenti la variazione territoriale di cui all'articolo 1 provvede la Provincia di Vicenza ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali".

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Individuazione della variazione delle circoscrizioni comunali di Arsiero (VI) e di Laghi (VI).	5
Art. 2 - Definizione dei rapporti.	5
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	5
Art. 4 - Entrata in vigore.....	5



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 210 RELATIVO A:

**VARIAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI
DI ARSIERO E DI LAGHI DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

ALLEGATO AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RELATIVO A:

**VARIAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEI COMUNI DI ARSIERO E DI
LAGHI DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL CONFINE

CARTOGRAFIE



75683346



RELAZIONE DESCRITTIVA DEL CONFINE

Il nuovo assetto circoscrizionale che interessa una limitata superficie territoriale dei Comuni di Arsiero (VI) e di Laghi (VI) determina un nuovo confine che intende ricomporre anche dal punto di vista amministrativo e soprattutto gestionale quello che è un unicum dal punto di vista ambientale, i due laghi, collegati da un unico sistema di regolazione delle acque (l'alimentazione proveniente dal flusso del torrente Zara a nord, serve il lago grande e si riversa in seguito nel lago piccolo confluendo dopo pochi chilometri a valle nel torrente Posina), così come l'area boschiva denominata "Campoluzzo", fino a integrare nel Comune di Arsiero il versante fino al crinale, limite geomorfologico naturale dell'area.

Nel dettaglio le superfici territoriali oggetto della aggregazione fra i due Comuni, sono le seguenti:

- la superficie territoriale amministrata dal Comune di Arsiero da aggregare al Comune di Laghi è di mq. 70.141,00, di cui mq 30.333,00 di acque demaniali. Si tratta, quindi, di una superficie di circa 0,07 kmq circa all'interno della quale non sono presenti abitazioni.

L'area, parte del Foglio n. 25 del Comune di Arsiero, è delimitata a nord e a est dalla "strada vicinale dei Masetto", che rimane nel territorio amministrato dal Comune di Arsiero fino all'intersezione con la strada che dal ponte a sud del cosiddetto lago piccolo conduce alla località Vegra e che costituisce il confine a sud dell'area.

- la superficie territoriale amministrata dal Comune di Laghi da aggregare al Comune di Arsiero è di mq. 137.607,00, pari a 1,37 kmq circa posti ad un'altitudine compresa circa tra 1700 e 1778 m s.l.m., quota sommitale, dove non sono presenti edifici di alcun tipo. Quest'area è posta lungo l'asse confinario nord-sud dei due Comuni, nella parte più settentrionale in località Campoluzzo. L'area, parte del Foglio n. 1 del Comune di Laghi, è delimitata a nord dalla strada forestale denominata "Accesso Malga Costa d'Agra" e a sud dalla stessa geomorfologia del rilievo roccioso.



75683346





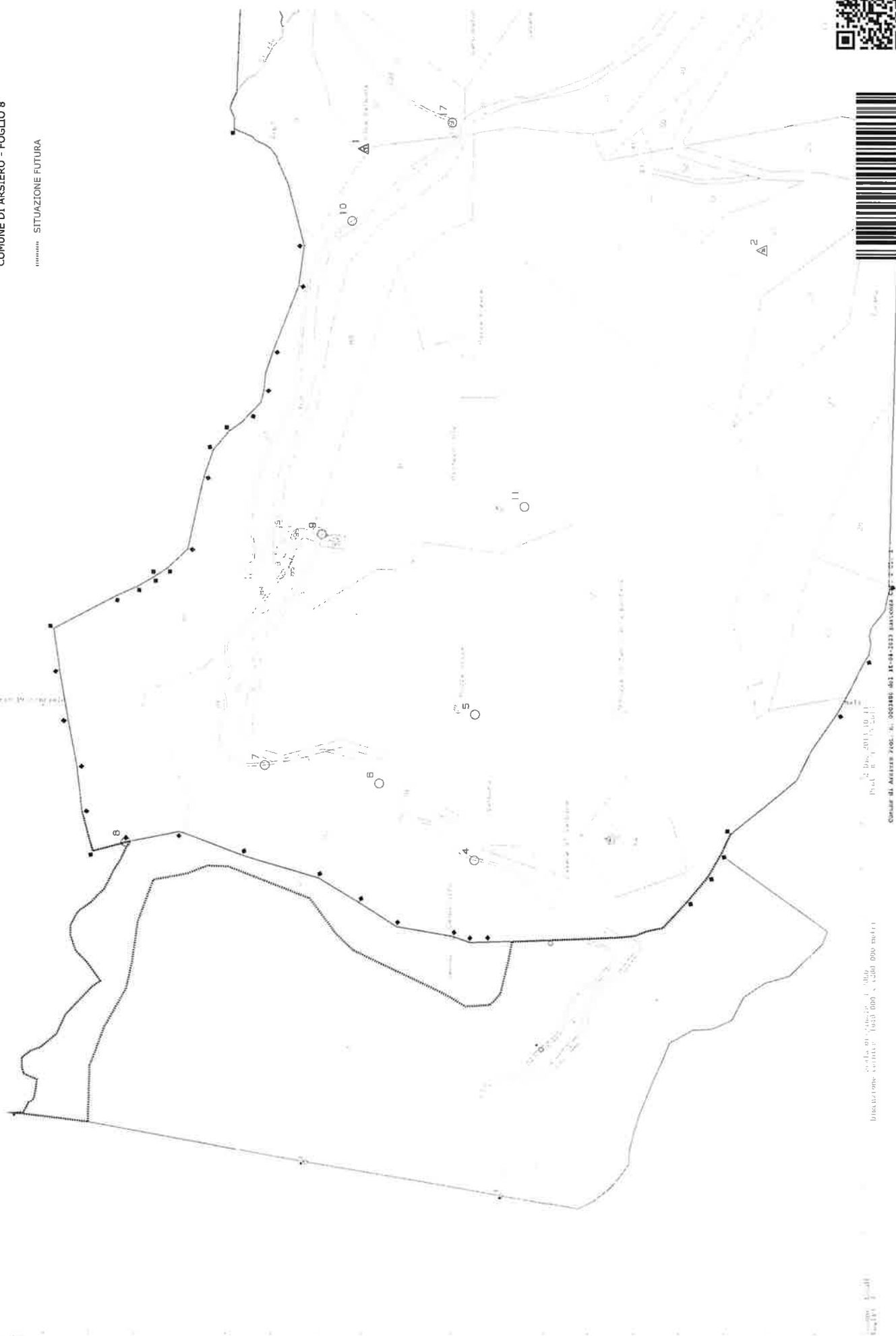
Prodotto e distribuito da: [illegible]

Dimensioni: 1000 x 1000 mm

Comune di Arsiero - DGR n. 18 del 24 maggio 2023

75683345





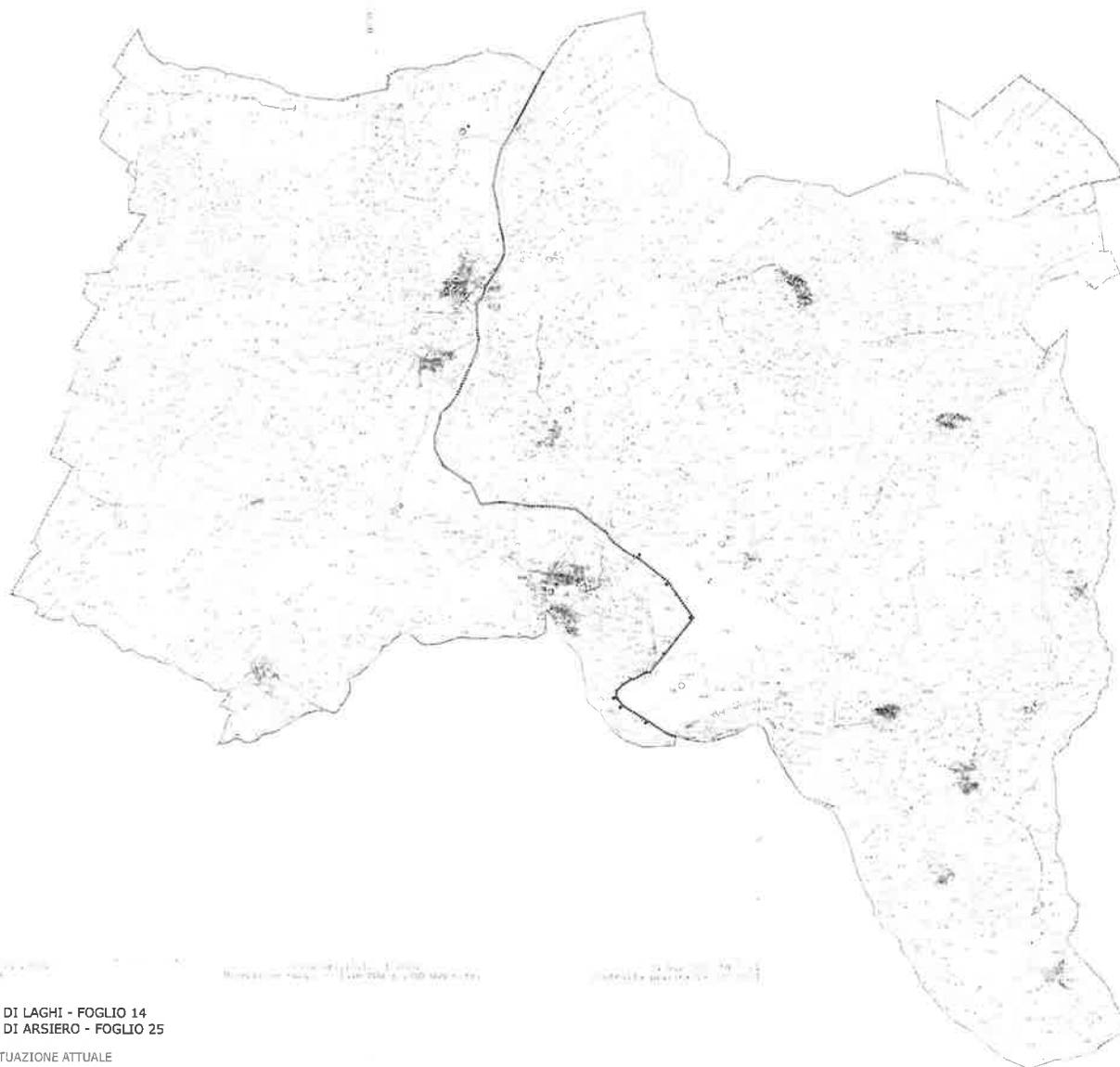
75683346

COMUNE DI LAGHI - FOGLIO 1
COMUNE DI ARSIERO - FOGLIO 8

..... SITUAZIONE ATTUALE
..... SITUAZIONE FUTURA

||||| AREA CEDUTA AL COMUNE DI ARSIERO





75683346





75683346





75683346

